

COMUNE DI **SERRAVALLE DI CHIANTI (MC)**

PROVINCIA DI **MACERATA**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI  
E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

*(Art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241)*

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI  
E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

*(Art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241)*

## Art. 1

### Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

## PARTE 1° - INTERVENTI CON FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI

## Art. 2

### Finalità

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono informati ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità;
- b) rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- d) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- e) rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona.

## Art. 3

### Destinatari

Gli interventi sono rivolti alle persone residenti ~~e dimoranti~~ nel territorio comunale.

Possono essere estesi anche alle persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

## Art. 4

### Contenuto

Gli interventi si distinguono in:

*Interventi diretti*, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili;

*Interventi indiretti*, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio, favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse.

Di norma l'intervento indiretto è preferito a quello diretto.

## Art. 5


### Interventi diretti

Gli interventi diretti si distinguono in:

*ordinari*, con carattere continuativo, a tempo determinato o indeterminato, miranti ad integrare un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto;

*straordinari*, con carattere "una tantum", volti a sanare situazioni di indigenza pressante e contingente.

- MODIFICHE ED AGGIUNTE -



**Art. 6**

*Interventi indiretti*

Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale, delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, ovvero, mediante erogazione di somme espressamente finalizzate alla copertura, totale o parziale, delle spese predette.

**Art. 7**

*Requisiti*

Per accedere agli interventi assistenziali, di norma, è richiesto che ciascun beneficiario non abbia un reddito superiore al "reddito minimo vitale individuale" di cui all'articolo seguente.

In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi generali e/o individuali perseguiti dal Comune si può prescindere dal requisito reddituale.

**Art. 8**

*Reddito minimo vitale individuale*

Il reddito minimo vitale individuale è determinato in L. 6.800.000 annue.

Per calcolare tale reddito si prendono in considerazione tutti i redditi lordi, compresi quelli per i quali non sussiste l'obbligo della denuncia fiscale, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno precedente quello in corso.

Da tale reddito si detraggono:

- le spese documentate per il canone di locazione dell'abitazione;
- una quota fissa di L. 500.000 per ogni componente il nucleo familiare per il quale sussiste l'obbligo del mantenimento (familiari a carico);

---

---

---

---

---

Il reddito così risultante viene diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare.

L'importo del reddito minimo vitale individuale è rideterminato dalla Giunta comunale all'inizio di ogni anno secondo gli scatti della contingenza

**Art. 9**

*Modalità*

Le domande o le proposte di intervento opportunamente motivate e documentate, in particolare ai fini della dimostrazione del requisito reddituale, istruite dall'ufficio di Segreteria, sono sottoposte alla Giunta comunale che decide sentito il parere ~~obbligatorio della Commissione (1)~~

---

---

---

---


---

La determinazione della Giunta deve essere adottata entro 30 giorni dall'inizio del procedimento e deve dare atto dell'osservanza dei criteri e modalità stabiliti dal presente regolamento.

(1) Se istituita.

- MODIFICHE ED AGGIUNTE -

Art.6 bis. - La Giunta Municipale, si riserva la facolta' di decidere sulla concessione di contributi a richiedenti in possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente regolamento sulla base di elementi oggettivi e soggettivi (del richiedente e nucleo familiare) e delle disponibilita' finanziarie dell'Ente.



## Art. 10

### *Interventi di emergenza*

Per fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, il Sindaco può autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione, tramite l'economista comunale, di somme non superiori a L. 500.000.

## Art. 11

### *Parenti tenuti per legge agli alimenti*

La giunta e gli operatori comunali debbono sempre tener conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario.

Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente erogata, salva e riservata la facoltà del Comune di rivalersi ai sensi di Legge.

Non verrà erogata l'assistenza nel caso in cui il richiedente rifiuti di interpellare, direttamente o indirettamente, i propri congiunti tenuti all'obbligo degli alimenti.

## PARTE 2°

### INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITÀ E/O INIZIATIVE

## Art. 12

### *Finalità e contenuto*

Gli interventi di qualsiasi natura, diversi da quelli previsti nella parte 1° del presente regolamento, che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico e sociale della comunità amministrata e della valorizzazione del territorio.

I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali incluse anche le prestazioni professionali di dipendenti comunali.

## Art. 13

### *Destinatari*

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, ecc. a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, ecc.

## Art. 14

### ~~Modalità per l'accesso~~

~~Le domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il~~  
~~..... dell'anno precedente.~~

- MODIFICHE ED AGGIUNTE -

Art;11 bis. -Prima di procedere alla concessione dei contributi di cui agli artt. 5 e 6 la G.M. esamina dettagliatamente la situazione economica e reddituale del richiedente e può procedere all'iscrizione d'ipoteca legale qualora il richiedente pur avendo un reddito minimo, abbia beni immobili sui quali l'Amministrazione possa rivalersi dopo la sua morte. Qualora il richiedente sia in attesa di concessione di pensione, che gli permetta di provvedere direttamente al proprio sostentamento, il Comune anticipa le somme necessarie salvo rimborso al momento dell'erogazione degli arretrati di pensione. Al richiedente la G.M. chiederà prima della concessione dei contributi, la sottoscrizione di apposita dichiarazione ~~d'impegno alla restituzione delle somme anticipate, con ogni~~ tipo di pensione percepita o qualora in possesso di beni immobili all'autorizzazione di iscrizione di ipoteca legale su tali beni.



~~Le domande e le proposte per contributi "una tantum" e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.~~

Le domande e le proposte, opportunamente motivate, documentate e corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti, sono istruite dall'Ufficio Segreteria e sottoposte alla Giunta comunale che decide ~~sentito il parere obbligatorio della Commissione (1)~~.

La determinazione della giunta, in ordine alle domande e proposte di cui al primo comma, deve essere adottata entro mesi dalla approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, mentre per le domande e proposte di cui al secondo comma, la ~~determinazione deve intervenire entro~~ 30 giorni dalla presentazione della domanda o proposta.

In ogni caso le decisioni della Giunta devono dare atto dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

#### Art. 15

##### *Criteria di valutazione*

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tenere conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative, ecc., cui le domande e proposte stesse si riferiscono:

- rilevanza sociale ed economica;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale;
- progetto - preventivo e/o consuntivo;

Nel caso di domande o proposte d'intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce motivo di priorità la residenza o la sede del richiedente nel territorio comunale.

### PARTE 3° - NORME FINALI

#### Art. 16


##### *Informazione*

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati mediante (1) pubblicazione degli atti relativi all'Albo

Pretorio

(1) Se istituita.

- MODIFICHE ED AGGIUNTE -



**Art. 17**

*Iniziative delle commissioni*

~~Le Commissioni di cui agli articoli 9 e 14 si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione degli uffici comunali, possono presentare alla Giunta osservazioni e proposte inerenti alla gestione degli interventi.~~

**Art. 18**

*Accertamenti d'ufficio*

Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione comunale o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

**Art. 19**

*Pubblicità del regolamento*

Il presente regolamento viene tenuto esposto permanentemente presso l'Albo Pretorio  
in libera visione al pubblico.


**Art. 20**

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il \_\_\_\_\_

(1) Pubblicazione all'albo, sui giornali ecc.

- MODIFICHE ED AGGIUNTE -



Deliberazione consiliare di adozione n. 12 del 9/3/91

- 1ª pubblicazione dal 11/3/91 al 20/3/91

- controllo regionale n. 3047/2 del 5/4/91

- 2ª pubblicazione dal 9/4/91 al 9/5/91

Entrata in vigore del regolamento: 10/5/91

Successive modificazioni:

Articoli modificati o aggiunti	Deliberazioni